

7/73

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio Regionale del Contenzioso

LEGGE REGIONALE

Istituzione in ogni Provincia dell'Uff
cio regionale del Contenzioso

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Uff regio
nale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

- 1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n.1 del 13/1/72;
- 2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;
- 3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e benefici senza per il rimborso di spese di ospedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del D. P. R. 19/11/1889 n.6535.

Art. 2

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo

assumono la forma di:

- 1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonchè della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di £. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;
- 2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a Lire 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile o non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13/1/72 n. 1 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7/1/29, n.4.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15/1/72, n.9 la Commissione prevista dall'art. 80 della legge 17/7/1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi, quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Con

tenzioso , di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n.3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

Art. 4

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n.1 del 13/1/72, le somme dovute per effetto dei provvedimenti emessi in materia di violazione alla legge 28 luglio 1971, n. 558, sono corrisposte dai trasgressori mediante versamento al Tesoriere Regionale, che è tenuto a comunicare il conseguito introito anche al competente Ufficio del Contenzioso.

Per la riscossione coattiva il Tesoriere regionale si avvale delle norme contenute nel Testo Unico 14/4/1910, n.639.

Art. 5

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplinerà l'organizzazione iniziale dell'Ufficio, procedendo alla scelta del personale occorrente tra quello in servizio presso gli Uffici Centrali e Provinciali della Regione, la cui nomina avverrà con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L'Ufficio dovrà improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovrà regolamentare l'organizzazione definitiva dell'Ufficio.

Art. 6

Alla spesa occorrente per il primo impianto degli Uffici sarà prov

veduto con atti deliberativi della Giunta Regionale, mediante prelievo dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese imprevedute del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale, le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel gettito dei tributi propri.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.


Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura


IL VICE PRESIDENTE
Matarrese



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta consiliare del 22 febbraio 1973, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE
Matarrese



Il visto si intende apposto, a norma del 2° comma dell'art. 11 della legge 10.2.1953, n. 62, non avendo il Governo fatto opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevvta della legge segnata dal Commissariato di Governo per la Regione Puglia (nota 24 febbraio 1973 n. 795/20202).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Beniamino Finocchiaro)

Li 28 marzo 1973